

STATUTO

Art. 1 Costituzione

In attuazione di quanto previsto in materia di Enti Bilaterali dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti del Settore Turismo stipulati dalle parti datoriali con la FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL ed UILTUCS UIL e, ove esistenti, dai relativi contratti integrativi territoriali, è costituito da: Fita Federcamping Lazio (Federazione delle Associazioni Italiane dei complessi turistico ricettivi dell'aria aperta), Federalberghi Lazio-AGLAT, Fiavet Lazio (Federazione Italiana delle Agenzie di Viaggio e Turismo), Fipe Lazio (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), Associazione Residences Roma e Lazio, AICA (Associazione Italiana Catene Alberghiere), Assohotel Lazio (Associazione Italiana imprenditori d'albergo), Assocamping Lazio (Associazione dei Campeggi Turistico ricettivi dell'aria aperta), Assoviaggi Lazio (Associazione Italiana delle Agenzie di Viaggio e Turismo), Fiepet Lazio (Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici), Fiba Lazio (Federazione Italiana Imprese Balneari), FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL ed UILTUCS UIL di Roma e del Lazio l'Ente Bilaterale territoriale del comparto turistico della regione Lazio, in breve ed in prosieguo, denominato EBTL.

Art. 2 Natura

L'E.B.T.L. ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Art. 3 Durata

La durata dell'**E.B.T.L.** è a tempo indeterminato.

Art. 4 Sede

L'EBTL ha sede in Roma, via Agostino Depretis, n.70.

Trasferimenti di sede od istituzione di altre sedi possono essere deliberati dal Comitato Esecutivo con ratifica dell'Assemblea.

Art. 5
Scopi

L'Ente Bilaterale Turismo della Regione Lazio promuove e gestisce a livello locale:

- a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con la Regione e gli altri Enti competenti, comprese quelle finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
- b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro;
- c) la realizzazione di corsi di riqualificazione per il personale interessato ai provvedimenti di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro;
- d) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali e degli extra che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall' Ente stesso, nonchè interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori.
- e) **la realizzazione nei modi, con strutture, forme e strumenti diretti ed indiretti ritenuti più idonei, di ogni attività complementare di servizio in favore delle aziende e dei lavoratori avendo cura, nel caso di conseguimento di utili, che essi siano interamente reinvestiti in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Ente.**

Inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

L'E.B.T.L. istituisce l'Osservatorio del Mercato Turistico e del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentirne la stima dei fabbisogni occupazionali.

A tal fine **l'Osservatorio del Mercato del Lavoro:**

- a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Organizzazioni datoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della Legge n. 56 dell'87 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
- b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonchè di contratti a termine,

inviandone i risultati, di norma a cadenza semestrale, all'Osservatorio Nazionale;

c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari), nonché di verificare le esigenze di formazione e qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;

d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Osservatorio Nazionale.

Per assicurare l'efficacia dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro, l'istituzione dell'Osservatorio del mercato turistico dovrà prevedere l'orientamento della sua attività sul territorio regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale.

Ai fini della lettera b) del comma 1 del presente articolo, l'EBTL si avvale del Fondo di Finanziamento dei Lavoratori istituito il 18.1.71 ed operante in favore delle aziende alberghiere ad esso iscritte. Per le altre aziende alberghiere e per le restanti aziende del Settore turismo, fin quando non costituiti analoghi strumenti, provvederà direttamente l'EBTL utilizzando il gettito di apposite poste di bilancio nelle quali confluiscono con vincolo di destinazione le aliquote di contribuzione a titolo di sostegno al reddito concordate tra le parti datoriali e sindacali ed esatte dall'Ente.

Il Comitato Esecutivo dell'EBTL con propria deliberazione stabilisce le direttive vincolanti di attività dei Fondi, ove costituiti, per l'espletamento degli scopi indicati al comma precedente e determina lo storno delle somme in loro favore fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione delle norme previste dai Contratti od Accordi stipulati tra Associazioni di Categoria ed OO.SS.LL. di cui all'art. 1.

Art. 6

Soci e beneficiari

Sono Soci dell'E.B.T.L. i soggetti indicati all'art.1.

Altri Soci possono aderire all'EBTL purchè organizzati a livello regionale ed appartenenti ad una delle Aree indicate all'Art. 10.

Nel caso di ingresso di nuovi Soci a seguito di accordi tra Organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'art. 1 nonché di ammissione deliberata dal Comitato Esecutivo, verrà assicurata la loro partecipazione agli Organi sociali secondo i principi contenuti nell'art. 10 e nel rispetto del principio di pariteticità tra parti datoriali e sindacali.

La perdita dello status di Socio è deliberata dal Comitato Esecutivo, su proposta del Comitato di Presidenza, quando le aziende e loro dipendenti, omettendo di versare per 12 mesi consecutivi i contributi contrattuali e di servizio sanciti in specifici accordi tra le parti datoriali e sindacali, non consentono l'imputazione dei gettiti contributivi al Socio medesimo secondo le disposizioni del successivo art. 7, 3^a comma.

Le iniziative di cui all'articolo 5 del presente Statuto integrano i trattamenti minimi normativi contrattuali e sono destinati ai dipendenti da aziende che corrispondono all'E.B.T. le quote di finanziamento di cui al successivo art. 7.

Sono beneficiari le aziende ed i dipendenti iscritti rispettivamente alle Organizzazioni di parte datoriale e di parte sindacale indicate all'art.1.

Sono inoltre beneficiari le aziende ed i dipendenti che, pur non aderendo ad alcuna delle Organizzazioni indicate all'art.1, versano all'EBTL i contributi previsti dai CCNNL e/o dai Contratti Integrativi Territoriali ove esistenti.

L'EBTL provvederà ad assolvere agli obblighi verso gli Enti Bilaterali Nazionali previsti dai relativi CC.N.N.L.

Art. 7 Finanziamenti

L'EBTL è finanziato:

- a) dai contributi versati da tutte le Aziende del Settore Turismo ubicate nel territorio della regione Lazio e dai loro dipendenti nelle misure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e/o dai relativi Contratti Integrativi Territoriali ove esistenti stipulati dalle parti datoriali con le OO.SS.LL. di cui all'art. 1;**
- b) dai contributi versati da tutte le Aziende del Settore Turismo ubicate nel territorio della regione Lazio e dai loro dipendenti anche se non aderenti ad alcuna organizzazione datoriale o sindacale in applicazione di CCNNL e/o dei Contratti Integrativi Territoriali ove esistenti;**
- c) dagli eventuali proventi derivanti dalle attività complementari di servizio;
- d) da lasciti, contributi, donazioni ecc. ad esso devoluti da terzi in funzione degli scopi istituzionali.

La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all'E.B.T.L., unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite nel Regolamento.

L'EBTL, con deliberazione del Comitato Esecutivo, provvederà ad imputare a ciascun Socio di parte datoriale il gettito proveniente dai versamenti delle quote di finanziamento definite dagli accordi di cui sopra.

Restano salve le liquidazioni alle Associazioni territoriali, anche diverse dai soci, di quote di servizio definite negli specifici accordi tra esse e le OO.SS.LL. di cui all'art. 1 ed esatte dall'Ente.

**Art.8 (nuovo)
Articolazione dell'EBTL**

L'EBTL si articola sul territorio regionale in Centri servizio e/o Sportelli quali strumenti unitari cui l'EBTL può delegare compiti e funzioni conformi alla normativa contrattuale nazionale e territoriale e coerenti con il presente statuto.

Il Comitato Esecutivo, su proposta del Comitato di Presidenza, stabilisce l'apertura dei Centri servizio e/o Sportelli d'intesa con le rappresentanze datoriali e sindacali ricomprese nelle giurisdizioni provinciali e/o territoriali.

Nelle more dell'attivazione, le funzioni dei centri servizio sono svolte dall'EBTL direttamente.

L'EBTL svolge le funzioni di centro servizi per Roma e provincia e ad esso viene attribuito il patrimonio dell'Ente bilaterale territoriale di Roma e provincia quale risulta alla data di costituzione dell'EBTL.

Al mantenimento dei Centri Servizio e/o Sportelli si provvede con il gettito contributivo proveniente dalle aziende e loro dipendenti ubicati sul territorio di competenza, dedotte le somme di copertura spese di riscossione, di elaborazione e di servizi generali sostenuti dall'EBTL, con divieto ai responsabili di generare disavanzi di esercizio a pena di loro chiusura ed avocazione delle funzioni delegate.

Fatta eccezione per il territorio di Roma e provincia, i Centri Servizio e/o Sportelli sono amministrati da un componente di parte datoriale ed un componente di parte sindacale individuati dal Comitato Esecutivo nel territorio di competenza unitamente alla sede.

Art.9
Organi dell'EBTL

Sono organi dell'EBTL:

- **L'Assemblea**
- **Il Presidente**
- **Il Vice Presidente Vicario**
- **I Vice Presidenti**
- **Il Comitato Esecutivo**
- **Il Comitato di Presidenza**
- **Il Collegio dei Sindaci**

Art.10 (nuovo)
Composizione degli Organi

Per la composizione degli Organi dell'EBTL valgono i principi di rappresentanza e di rappresentatività dei Soci.

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al comma precedente, si assumono come riferimento tre Aree di appartenenza per le parti datoriali e precisamente:

AREA CONFCOMMERCIO nella quale figurano la FAITA Federcamping Lazio, la FEDERALBERGHI Lazio, la FIAVET Lazio, la FIPE Lazio e l'ASSOCIAZIONE RESIDENCES ROMA E LAZIO.

AREA CONFINDUSTRIA nella quale figura l'AICA

AREA CONFESERCENTI nella quale figurano l'ASSOHOTEL Lazio, l'ASSOCAMPING Lazio, l'ASSOVIAGGI Lazio, la FIEPET Lazio, la Fiba Lazio

e tre Aree riferite alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e precisamente:

- **FILCAMS/CGIL di Roma e Lazio**
- **FISASCAT/CISL di Roma e Lazio**
- **UILTUCS/UIL di Roma e Lazio**

Il principio di rappresentanza di parte datoriale viene garantito:

- in Assemblea con l'attribuzione di un componente per ciascuna delle associazioni appartenenti alle tre Aree;
- In Comitato Esecutivo con l'attribuzione di un componente a ciascuna Area di appartenenza.

Il principio di rappresentatività di parte datoriale viene garantito con la ripartizione degli ulteriori componenti in Assemblea e degli ulteriori componenti del Comitato Esecutivo effettuata in proporzione del gettito contributivo riferito a ciascuna Associazione rispetto al gettito contributivo complessivo del totale delle Associazioni.

La partecipazione agli organi da parte sindacale è paritariamente divisa tra le tre Aree di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL ed UILTUCS UIL di Roma e Lazio.

Fra le tre Aree di parte datoriale ed al loro interno sono ammesse pattuizioni riequilibratrici della rappresentatività.

Il regolamento disciplina la rappresentanza e stabilisce i criteri di distribuzione proporzionale dei rappresentanti di parte datoriale negli organi sociali

Art. 11 Assemblea

L' Assemblea è formata da n° 42 componenti nominati:

- n° 21 dalle Organizzazioni datoriali secondo i criteri indicati all'art. 10
- n°21 dalle Organizzazioni Sindacali nell'egual misura di n° 7 componenti per ciascuna.

I componenti dell'Assemblea durano in carica **cinque** anni e si intendono riconfermati di **quinquennio** in **quinquennio**, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E' però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei **propri componenti** anche prima della scadenza del **quinquennio**, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.

Il nuovo **componente** avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

Art. 12
Poteri dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea di:

- modificare lo Statuto;
- approvare i regolamenti interni dell'**E.B.T.L.**;
- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'**E.B.T.L.**;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'**E.B.T.L.**;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento dei contributi;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto.

Art. 13
Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno 1 volta all'anno ordinariamente, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno **un terzo dei componenti** dell'Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'**E.B.T.L.** Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Ciascun componente ha un voto.

E' ammessa delega ad altro componente.

Ogni componente non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 14
Presidenza

La Presidenza è formata dal Presidente e dal Vice Presidente Vicario.

Art. 15
Il Presidente

Il Presidente dell'EBTL viene eletto dal Comitato Esecutivo fra i componenti rappresentanti delle Organizzazioni datoriali su designazione delle stesse di norma con osservanza del criterio di rotazione tra le tre Aree di appartenenza indicate nell'Art 10.

Il Presidente dura in carica per un quinquennio. Qualora nel corso del quinquennio il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla prevista scadenza del quinquennio.

Spetta al presidente dell'E.B.T.L. di:

- rappresentare l'E.B.T.L. di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e presiederne le adunanze;
- presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo;
- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e **del Comitato Esecutivo**;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea.

Il Presidente ha la firma sociale.

Art. 16 (nuovo)
Il Vice Presidente Vicario

Il Vice Presidente Vicario è eletto dal Comitato Esecutivo tra i componenti delle OO.SS.LL., di norma a rotazione tra le tre Aree di parte sindacale su loro designazione ed in tale veste firma gli atti con il Presidente sostituendolo a tutti gli effetti in caso di sua assenza o di impedimento.

Dura in carica un quinquennio. In caso di sostituzione il subentrante dura in carica fino alla prevista scadenza del quinquennio.

Art. 17
I Vice Presidenti

I Vice Presidenti sono eletti dal Comitato Esecutivo in numero di 2 tra i componenti di parte datoriale su designazione delle Organizzazioni di cui all'Art. 1 e debbono appartenere ad Area diversa da quella di appartenenza del Presidente.

I Vice Presidenti collaborano con la Presidenza. Ad essi può essere delegato lo svolgimento di specifici incarichi.

Art 18
Il Comitato Esecutivo

Formano il Comitato Esecutivo n°18 componenti scelti tra i componenti all'Assemblea e più in particolare:

- A) il Presidente;**
- B) il Vice Presidente Vicario;**
- C) 2 Vice Presidenti di parte datoriale appartenenti ad Area diversa da quella di appartenenza del Presidente;**
- D) n°6 componenti di parte datoriale designati dalle Organizzazioni di categoria in base ai criteri di rappresentatività indicati all'art. 10;**
- E) n°8 componenti di parte sindacale designati dalle OO.SS.LL.;**

I componenti durano in carica cinque anni e si intendono riconfermati di quinquennio in quinquennio, qualora dalle rispettive organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza.

E' però consentito alle stesse organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri componenti anche prima della scadenza del quinquennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.

Il nuovo componente avrà per la durata della carica la stessa anzianità di quello sostituito.

Art. 19

Poteri del Comitato Esecutivo

Spetta al Comitato Esecutivo di:

- eleggere il Presidente , il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti **di parte datoriale e due componenti di parte sindacale a comporre il Comitato di Presidenza;**
- nominare **il Direttore;**
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dall'**E.B.T.L.** e riferirle all'Assemblea;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'**E.B.T.L.**;
- **su proposta della Presidenza, conferire ai Vice Presidenti e/o ai componenti del Comitato di Presidenza di parte sindacale deleghe per l'esecuzione delle proprie delibere;**
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- **fissare il compenso ai Vice Presidenti di parte datoriale ed ai componenti il Comitato di Presidenza di parte sindacale, se portatori di deleghe;**
- predisporre i regolamenti interni dell' **E.B.T.L.** e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- provvedere a quanto stabilito al sesto e **settimo** comma del precedente articolo 5;
- **deliberare annualmente l'imputazione del gettito contributivo a ciascuna Associazione datoriale;**
- **autorizzare l'apertura dei Centri Servizio e/o Sportelli individuando: i responsabili cui affidarne l'amministrazione, la sede ed attribuendo ad essi funzioni e compiti con relative direttive per il loro svolgimento;**
- **coordinare l'attività dei Centri di servizio e/o Sportelli;**
- **stabilire l'aggio di riscossione dei contributi nonché i costi di elaborazione dei flussi contributivi provenienti dai territori e quelli di prestazione dei servizi generali al fine di depurare il gettito contributivo da ristornare ai centri servizio e/o Sportelli;**
- **deliberare l'ammissione di nuovi Soci e dichiararne l'eventuale decadenza ai sensi dell'art. 6, 4[^] comma.**

Art. 20

Riunioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni 2 mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno **6** componenti effettivi del Comitato o dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario.

La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'**E.B.T.L.** .

Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria rispettivamente la presenza ed il voto di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente ha un voto.

Art. 21 (nuovo) **Comitato di Presidenza**

Il Comitato di Presidenza è composto da:

Il Presidente;

Il Vice Presidente Vicario;

Due Vice Presidenti di parte datoriale;

Due componenti scelti tra quelli del Comitato Esecutivo appartenenti alle OO.SS.LL.

Il Comitato di Presidenza provvede:

- **all'assunzione, al licenziamento ed al trattamento economico del personale su proposta della Presidenza;**
- **al funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;**
- **all'esecuzione delle delibere del Comitato Esecutivo;**
- **alla determinazione del compenso al Presidente ed al Vice Presidente Vicario.**

Il Comitato di Presidenza adotta inoltre provvedimenti in via d'urgenza da portare successivamente a ratifica del Comitato Esecutivo.

Il Comitato di Presidenza si riunisce una volta al mese o a periodi più brevi in caso di necessità su convocazione del Presidente.

Art. 22

Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi così designati:

1 (uno) dalle Organizzazioni datoriali, 1 (uno) dalle OO.SS.LL., il terzo dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato **di Roma**, scelto fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei conti, che ne è il Presidente.

Le Organizzazioni datoriali e le OO.SS.LL. designano inoltre due sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

I sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica **cinque** anni e possono essere riconfermati.

I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 C.C., in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'**E.B.T.L.** per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.

La convocazione del Collegio dei Sindaci è fatta senza alcuna formalità procedurale.

I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.

Art. 23 (nuovo)

Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Comitato Esecutivo su designazione delle OO.SS.LL. e dura in carica 5 anni. In caso di sostituzione, il subentrante dura in carica fino alla prevista scadenza del quinquennio.

Il Direttore elabora le proposte di soluzione degli affari correnti da sottoporre alla Presidenza, sovrintende al buon andamento degli uffici, di cui ha la direzione organizzativa, coordina i servizi dell'EBTL ed adempie alle incombenze consuetudinariamente demandate al suo ufficio.

Art. 24

Il Patrimonio dell'E.B.T.L.

Le disponibilità dell'E.B.T.L. sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente art. 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti

Costituiscono inoltre disponibilità dell'E.B.T.L. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'E.B.T.L. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato, dalla Regione o da altre istituzioni pubbliche anche internazionali.

In adesione allo spirito ed alle finalità dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti del comparto Turismo, le disponibilità dell'E.B.T.L. sono utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 o accantonate - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro e per quelle con esse compatibili reclamate dalla evoluzione legislativa e dal mercato del lavoro in genere.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'E.B.T.L., è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni.

I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'E.B.T.L. sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Art. 25

Gestione dell'E.B.T.L.

Per le spese di impianto e di gestione l'E.B.T.L. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'articolo 24.

Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente Vicario.

Art. 26

Bilancio dell'E.B.T.L.

Gli esercizi finanziari dell'E.B.T.L. hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede

alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'**E.B.T.L.** e del bilancio preventivo.

Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione del Comitato Esecutivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo, devono essere trasmessi entro 10 giorni dall'approvazione, alle Organizzazioni datoriali e alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori ed al Comitato Nazionale di Vigilanza di cui all'art. 6 del CCNL 30/5/91 e del CCNL per i Dipendenti da Aziende dell'**Industria Turistica 7/2/1996.**

Art. 27

Liquidazione dell'E.B.T.L.

La messa in liquidazione dell'**E.B.T.L.** è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni aderenti, nei seguenti casi:

- a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;
- b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
- c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nei Contratti Nazionali di Lavoro **del comparto turismo** e nell'Accordo Territoriale di attuazione in ordine all'accantonamento e versamento dei contributi.

Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per le Aziende e per i Lavoratori di corrispondere i contributi nonché l'obbligo per le Aziende di versarli all'**E.B.T.L.**

Nella ipotesi di messa in liquidazione, si provvederà alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalle Organizzazioni datoriali e tre nominati dalle OO.SS.LL.; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale **di Roma.**

Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'**E.B.T.L.** i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni firmatarie dell'accordo istitutivo.

In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi.

Art. 28

Modifiche statutarie

Qualunque modifica al presente statuto deve essere deliberata dall'Assemblea dell'**E.B.T.L.** con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa. **Nei due terzi dei componenti deve essere assicurata la presenza di almeno 1 componente per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali.**

Art. 29

Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di cui al Regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

L'E.B.T.L. può funzionare da ente esattore delle Organizzazioni datoriali e delle OO.SS.LL.

Art. 30

Norma transitoria

I soci fondatori ed i soci ordinari di cui agli articoli 1 e 6, al fine di dare compiutezza alla norma del Contratto integrativo territoriale del 2005 rinunciano al loro status in favore delle corrispondenti espressioni regionali così come indicate nei modificati articoli 1 e 6, primo comma, che subentrano in tutti i loro rapporti. Resta fermo lo status di AICA in quanto espressione unica nazionale non inquadrabile a livello regionale.

Nel subentro dei rapporti resta ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'art.7 modificato.

Il Presidente dell'EBT, sulla base del gettito contributivo di pertinenza delle Associazioni effettivamente versato al 30 marzo 2005, provvede immediatamente a richiedere ai soggetti di cui all'art. 1 di indicare, in applicazione del presente statuto e con esplicita accettazione dello stesso da parte di coloro che non hanno partecipato alla sua approvazione, i componenti in assemblea dell'Ente Bilaterale Territoriale del comparto turistico della regione Lazio (EBTL) per consentire l'immediata operatività di quest'ultimo e la continuità di erogazione dei servizi ai beneficiari dell'EBT.